



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

CONVENZIONE RECANTE: "AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE per il periodo 01/01/2022-31/12/2022, presso l'Ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà in Roma, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. - **CIG ZF234C9B5E**

Nel giorno diciotto del mese di Gennaio 2021, presso gli uffici del Garante nazionale delle persone private della libertà personale in Roma, il Prof. Mauro Palma, in qualità di Presidente del Collegio e Legale Rappresentante del **Garante nazionale delle persone private della libertà personale** (di seguito denominato Garante),

e

il dott. Dario Salvemini, nato a Roma il 12 gennaio 1970, [REDACTED]

premessi che

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" il quale prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati e pubblici.

Visto il Decreto Legislativo 6 maggio 1996, n° 242;

Tenuto conto che l'art. 18 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 impone al datore di lavoro o al responsabile di avvalersi dell'opera di un esperto competente ai sensi degli art. 31-35 ai sensi Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81;

Vista l'offerta economica presentata dal dott. Dario Salvemini, che appare assai vantaggiosa;

Considerato il rapporto di fiducia professionale instauratosi e affidabilità dimostrata in precedenti collaborazioni professionali;

Considerato che i compiti del Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione sono individuati dagli artt.31-35 del D.Lgs. 81\2008 e che è altresì necessario determinare le modalità dell'incarico di RSPP e i servizi di Valutazione del Rischio, nonché la durata dell'accordo ed i diritti - doveri scaturenti dall'espletamento dell'attività professionale, restando inteso che l'attività suddetta ha carattere libero - professionale, con esclusione quindi di ogni rapporto d'impiego tra l'Ufficio del Garante e il professionista, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile; si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione del servizio di "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione" finalizzato all'espletamento del servizio di Valutazione del Rischio ai sensi del D.Lgs 81/2008 presso l'**Ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà personale** in Roma. Responsabile per l'Ufficio del Garante sarà il Dott. Domenico Schiattone, Direttore dell'Ufficio (di



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

seguito denominato Direttore).

ART.2 MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Professionista nell'assumere l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si impegna ad assolvere, in accordo con il Medico Competente, agli impegni previsti dagli artt. 31-35, del d.lgs 81/2008 e s.m. e i., in particolare a:

- Aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi
- Aggiornamento del Piano di Emergenza
- Assistenza in merito a contratto d'appalto e contratto d'opera (art. 26 D.lgs81/2008)
- Incarico Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

I dettagli sono esplicitati nell'offerta commerciale in allegato al presente documento. Il professionista esperto ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81 nella erogazione dei servizi concordati si impegna, inoltre, a:

- a) Attenersi alle disposizioni contenute nella presente disposizione;
- b) Mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- c) Indicare in linea di massima i giorni e gli orari nei quali svolgerà la propria attività concordandoli con la Direzione.

ART. 3 CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI

Il dottor Dario Salvemini si impegna a presentare all'Ufficio le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l'elenco delle attività svolte ed il tipo di prestazione eseguita.

Il pagamento degli onorari graverà sul **capitolo di spesa** del bilancio passivo del Ministero della Giustizia, Ufficio del Garante Nazionale n. **1753/1**.

La fattura, che dovrà essere trasmessa in modalità elettronica da presentare sul **Codice Univoco Ufficio UFE97Z, deve essere indirizzata a "Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale"**

Cod. Fisc. 97908230580, Via di San Francesco di Sales, 34 - 00165 Roma

Non verranno contabilizzate le richieste non corredate della documentazione sopra indicata.

Al dottor Dario Salvemini spetterà per le sue prestazioni il compenso di €1.300,00+IVA (milletrecento/00 euro)

Ai sensi della L. 136/10, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento, devono recare in calce il **CIG ZF234C9B5E**.

Inoltre, nel rispetto dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, il dott. Salvemini, è tenuto a comunicare all'Ufficio, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

ART. 4 LOCALI IN USO

Al dottor Dario Salvemini, sarà dato l'uso di una stanza e fornito l'ausilio necessario per l'espletamento della propria attività'.

ART. 5 DURATA E RISOLUZIONE

La durata dell'incarico decorre dall' 01/01/2022 fino al 31/12/2022, salva disdetta motivata dalle parti da comunicare almeno due mesi prima della cessazione del rapporto.

ART. 6 RISOLUZIONE ESPRESSA

Il rapporto anzidetto potrà' anche essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell'Ufficio o dal professionista per:

1. inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi; per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività' svolta;
2. per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio, previo nulla osta del Presidente del Collegio;
3. mancata osservazione del disposto normativo del D.P.R. 62/2013 e della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Il rapporto convenzionale è, comunque risolto nei seguenti casi:

- a) Mancanza dei requisiti di ordine morale previsti dall'art.80, D.lgs 50/2016 e s.m.;
- b) Condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- c) Cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- d) Soppressione dell'Istituto penitenziario;
- e) Sospensione dall'albo professionale superiore a 60 gg.

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il Direttore dell'Ufficio del Garante richiamerà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti.

Il Direttore dell'Ufficio, acquisite eventuali giustificazioni da parte del professionista, ove ritenga che i fatti contestati abbiano rilevanza tale da giustificare la revoca della convenzione, trasmette gli atti al Presidente del Collegio.

I motivi della proposta di revoca corredati dalla documentazione a cui l'interessato ha diritto di accedere ai sensi della Legge 241/90, debbono essere comunicati al professionista, per iscritto.

Questi, entro dieci giorni, può presentare le proprie osservazioni scritte al Presidente del Collegio con facoltà di essere convocato dal Provveditore.

Il Presidente del Collegio, entro trenta giorni, decide per il rigetto della proposta,



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

ovvero dispone che il direttore dell'Ufficio proceda alla revoca dell'accordo.

Il provvedimento con il quale si procede alla revoca dell'accordo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

In casi di particolare gravità l'accordo può essere sospeso dal Presidente del Collegio anche in pendenza di procedimento.

Il Presidente
Prof. Mauro Palma

IL PROFESSIONISTA
(dott. Dario Salvemini)